
ONEBROKER
il vostro consulente assicurativo **unico**



ESTRATTO

POLIZZA TUTELA LEGALE

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sommario

GLOSSARIO	2
Che cosa è assicurato?	4
INFORMAZIONI SULL'ASSICURAZIONE.....	4
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione della Garanzia base.....	4
1.1 DISPOSIZIONI COMUNI	4
1.2 GARANZIA BASE.....	5
A) AMBITO ATTIVITA' LAVORATIVA/PROFESSIONALE	5
B) AMBITO CIRCOLAZIONE STRDALE.....	5
ARTICOLO 2 LINGUA	6
Che cosa NON è assicurato?	6
ARTICOLO 3 ESCLUSIONI.....	6
ARTICOLO 4 LIMITI DI COPERTURA.....	7
Dove vale la copertura?	7
ARTICOLO 5 ESTENSIONE TERRITORIALE	7
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?.....	7
ARTICOLO 6 SINISTRI.....	8
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie.....	9
ARTICOLO 10 ARBITRATO IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO.....	9
Altre disposizioni contrattuali	9
ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	9
[OMISSIS]	9
ARTICOLO 12 VARIAZIONI DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	9
ARTICOLO 13 ALTRE ASSICURAZIONI	9
ARTICOLO 14 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	10
ARTICOLO 15 ONERI FISCALI	10
ARTICOLO 16 VARIAZIONI CONTRATTUALI A SCADENZA.....	10
[OMISSIS]	10
ARTICOLO 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	10
[OMISSIS]	10

Glossario

Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Albo professionale: Registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.

Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto.

Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione: direttori dei servizi generali ed amministrativi scolastici.

Assistenza giudiziale: Attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza.

Assistenza stragiudiziale: Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Broker: One Broker S.p.A. – Via Niccolò Copernico, 15 – 50019 - Sesto Fiorentino.

Carenza: Periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo decorre dal momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione, o dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento successivo alla stipula, fino a quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della Polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.

Costituzione di parte civile: Azione civile promossa all'interno del processo penale.

Compensi per la trasferta: Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio Avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.

Controparte: La parte avversaria in una vertenza.

Contraente: Sindacato CISL SCUOLA.

Delitto colposo: È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Disdetta: Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto assicurativo.

Fatto illecito: Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Indennizzo/Risarcimento: Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Massimale per sinistro: Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun sinistro.

Massimale per anno assicurativo: Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento dei sinistri insorti nel medesimo anno assicurativo, indipendentemente dal numero degli stessi.

Mediazione: Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Multa: Pena pecuniaria prevista per i delitti.

Negoziazione assistita: Accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l'assistenza di Avvocati iscritti all'albo.

Loss Occurrence: Regime assicurativo operante per i Sinistri insorti durante il Periodo di Efficacia del contratto purché denunciati entro il termine di decadenza di 2 anni.

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di Assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della Responsabilità Civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

Polizza Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato, anche se contratta in forma collettiva.

Premio: Somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Procedimento disciplinare: Trattasi di un procedimento amministrativo davanti all'albo professionale dei

medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell'attività).

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Querela: Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità Amministrativa: La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio o di impiego con l'Ente di Appartenenza, abbia cagionato un danno alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amm./Contabile: La Responsabilità Amministrativa che implica la gestione di beni, valori denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto "agente contabile".

Responsabilità contrattuale: È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.

Responsabilità extracontrattuale: È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.

Recesso: Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.

Scheda di Polizza: Il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato) Giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: Verificarsi dell'evento dannoso contemplato nel Contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:

- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o illecito amministrativo, o di un regolamento, o di un contratto;
- il danno o un presunto danno subito dall'Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall'Assicurato;
- l'azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;

Soccombente: È la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Società L'Impresa di Assicurazione

Spese arbitrali: Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese legali: Compensi dovuti al patrocinatore sensi ai di legge.

Spese liquidate: Spese spettanti all'Avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese di domiciliazione: Spese dell'Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'Avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombenza: Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Spese di giustizia: Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse.

Spese peritali: Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Tacito rinnovo: È una clausola che prevede il rinnovo automatico del Contratto alla scadenza.

Transazione. Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: L'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Unico sinistro: Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati o più fatti e/o eventi connessi o consequenziali tra loro.

Valore in lite: Determinazione del valore del sinistro.

CHE COSA È ASSICURATO?

Informazioni sull'Assicurazione

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in favore dei direttori dei servizi generali ed amministrativi scolastici iscritti al Sindacato Contraente CISL SCUOLA relativamente all'ambito della propria attività professionale svolta come lavoratore dipendente di Istituto Scolastico pubblico o privato. L'Assicurazione indennizza le spese sostenute a titolo di oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA GARANZIA BASE

1.1 Disposizioni comuni

a. Oggetto

La Società assicura, entro i massimali riportati al successivo punto d. Massimali i seguenti oneri: le spese legali per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le spese peritali, le eventuali spese di soccombenza, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Non sono oggetto di copertura le spese indicate al successivo Art. 3.2 Oneri non oggetto di copertura.

Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati per le effettive attività espletate, entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati ex D.M. 55/2014 (ss.mm.ii), senza gli eventuali aumenti ivi previsti.

b. Assicurati e ambito di operatività

Gli oneri di cui al precedente punto a) Oggetto sono prestati a tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di direttori dei servizi generali ed amministrativi scolastici iscritti al Sindacato Contraente CISL SCUOLA relativamente all'ambito della propria attività professionale svolta come lavoratore dipendente di Istituto Scolastico pubblico o privato.

c. Forma ed efficacia della Assicurazione

L'Assicurazione opera nella forma Loss Occurrence, ossia è intesa a tutelare l'Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del Contratto purché denunciati entro il termine di decadenza di cui all'Art.6.2 Denuncia del sinistro e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge. In particolare, la prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia del Contratto.

d. Massimali

Le garanzie, di cui al successivo Art. 1.2 Garanzia Base, sono prestate fino ad un esborso massimo di:

- c. € 30.000,00 per sinistro per gli Assicurati con qualifica di direttori dei servizi generali ed amministrativi scolastici;
- d. € 300.000,00 (trecentomila) quale limite globale annuo aggregato di Polizza.

e. Surroga e Rivalsa

Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal precedente punto a) Oggetto, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.

1.2 Garanzia Base

Le seguenti prestazioni vengono garantite a tutela del dipendente assicurato iscritto alla CISL SCUOLA Contraente, in qualità di dipendente, per sinistri avvenuti nell'ambito dell'attività professionale assicurata, nei seguenti casi:

A) **AMBITO ATTIVITA' LAVORATIVA/PROFESSIONALE**

- 1.2.1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa
- 1.2.2 Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- 1.2.3 Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie, purché la somma ingiunta per la sola violazione sia superiore ad € 500,00 (cinquecento).**
- 1.2.4 Opposizione avverso sanzioni amministrative non pecuniarie, col limite per assicurato di massimo 2 (due) sinistri per anno assicurativo e fino ad un esborso massimo per sinistro di € 2.500,00 (duemilacinquecento).
- 1.2.5 Difesa Passiva. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista nella Scheda di Polizza.
L'operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione non opera nei casi indicati al successivo Art. 3.3 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione "Difesa Passiva".
- 1.2.6 Responsabilità Amministrativa o Azione di rivalsa. La prestazione garantisce il rimborso, a giudizio concluso con giudicato, delle spese per sostenere la difesa per Responsabilità Amministrativa, Contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell'Assicurato, o per azioni di rivalsa dell'istituto scolastico di appartenenza, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.
In caso di presenza ed operatività di una Polizza di Responsabilità Civile per colpa grave, la prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza ex art. 1917 Codice civile. L'Assicurato è obbligato a restituire all'Assicuratore ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l'attività professionale svolta dal difensore.
- 1.2.7 Vertenze individuali di lavoro con l'istituto scolastico di appartenenza dell'Assicurato, escluse vertenze aventi natura sindacale. La fase stragiudiziale della vertenza viene garantita esclusivamente per i sinistri derivanti dall'esercizio della funzione dirigenziale e fino ad un massimo esborso di € 1.000 (mille) per ciascun sinistro.**

B) **AMBITO CIRCOLAZIONE STRADALE**

Le seguenti prestazioni vengono garantite a tutela dell'Assicurato, anche in veste di pedone, ciclista o terzo trasportato, nell'ambito della circolazione stradale, esclusivamente per fatti connessi ad incidenti

stradali avvenuti alla guida di veicoli durante lo svolgimento della propria attività lavorativa/professionale assicurata, nei seguenti casi:

- 1.2.8 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
- 1.2.9 Richiesta di risarcimento danni a persona subiti per fatti illeciti di terzi.
- 1.2.10 Opposizione avverso il provvedimento di ritiro/sospensione della patente di guida comminato a seguito di evento che abbia causato lesioni o morte del danneggiato.
- 1.2.11 Istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in incidente stradale.

Articolo 2 Lingua

Ai fini del presente contratto fa fede la lingua italiana.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Articolo 3 Esclusioni

3.1 Esclusioni generali

Salvo quanto previsto dalle singole prestazioni indicate dall'art. 1.2 Garanzia Base, l'Assicurazione non copre sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) alla materia fiscale e/o amministrativa;
- c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- d) ad attività di partito e/o sindacali;
- e) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- f) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;
- g) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- h) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- i) a compravendite di quote societarie;
- j) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- k) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- l) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- m) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
- n) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- o) all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- p) a diffamazione anche a mezzo stampa;
- q) alla compravendita o alla permuta di immobili; a controversie civili relative a interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- r) a vertenze con l'Assicuratore o con Società del gruppo AmTrust;
- s) ad eventi dannosi la cui risoluzione sia demandata ad azioni di classe (class action);
- t) alla difesa penale per abuso di minori;
- u) a procedimenti avanti al TAR, eccetto che per le vertenze di lavoro;

- v) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto;
- w) a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali.

3.2 *Oneri non oggetto di copertura*

Non sono oggetto di copertura:

- i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
- le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili

3.3 *Ulteriore esclusione relativa alla prestazione "Difesa Passiva" di cui all'Art. 1.2.5*

La prestazione di cui all'Art. 1.2.5 Difesa Passiva non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di Polizza o per violazione del patto di gestione lite;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.
- La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

Ci sono limiti di copertura?

Articolo 4 Limiti di copertura

4.1 *Importo minimo delle sanzioni pecuniarie*

La copertura relativa all'opposizione/impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo superiore ad € 1.000 (mille).

4.2 *Limite nel numero di sinistri annui e massimale sottolimitato*

La prestazione di cui all'Art. 1.2.4 Opposizione avverso sanzioni amministrative non pecuniarie, opera col limite per assicurato di massimo 2 (due) sinistri per anno assicurativo e fino ad un esborso massimo per sinistro di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

4.3 *Limite alla copertura delle vertenze di lavoro*

La prestazione di cui all'Art. 1.2.7 Vertenze individuali di lavoro, opera per la sola eventuale trattazione giudiziale della controversia ed esclusa quindi la copertura della fase stragiudiziale.

4.4 *Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale*

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente.

DOVE VALE LA COPERTURA?

Articolo 5 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- In Europa per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi,
- nella Repubblica Italiana per tutte le altre prestazioni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E COME VIENE GESTITO IL SINISTRO?

Articolo 6 Sinistri

6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro

Ai fini del presente Contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o un presunto danno subito dall'assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall'Assicurato;
 - l'azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
 - la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

6.2 Denuncia del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, rendendosi parte diligente del Contratto, deve quanto prima denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.

L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l'Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 codice civile.

Qualora il Contraente, precedentemente al presente Contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo Premio per una Polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del Contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente Contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.

Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate all'Intermediario a cui è assegnata l'Assicurazione: OneBroker Srl tramite mail a Ufficiosinistri@onebroker.it o a mezzo fax al numero 055-5535433.

6.3 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società gestisce l'eventuale trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano o non siano previsti, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 6.4 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 6.4 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Consulenti Tecnici.

La Società si impegna a pagare all'Assicurato gli oneri previsti dal Contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell'importo dello stesso.

6.4 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati del distretto di Corte d'Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

SISTEMI CONVENZIONALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.

ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato in fase di assunzione del rischio formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l'Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio.

[Omissis]

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Articolo 12 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Articolo 13 Altre Assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'Art. 6.2 Denuncia del sinistro.

Articolo 14 Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 codice civile.

Articolo 15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 16 Variazioni contrattuali a scadenza

Se alla scadenza del Contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.

Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo Premio. Per l'accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del quale, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.

[Omissis]

Articolo 19 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.

[Omissis]